

N. 516/11 Sent.
N. 1499/09 R.G.
N. 3872 Cron.

Oggetto: altre ipotesi
9.06.2011
13.06.2011



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BERGAMO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro, **Dr.ssa Giuseppina Finazzi** ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.1499/09 R.G.,
promossa con ricorso depositato in cancelleria
in data 6.07.2009

Oggetto: **riconoscimento del diritto al
personale statale non assunto in ruolo di
percepire gli scatti di anzianità riservati ai
colleghi di ruolo**

da

**Vitalba Agate, Simonetta Angioli, Anna
Avogadro, Denise Belometti, Mariagrazia
Brembilla, Simonetta Carminati, Rosa Cartia,
Filomena Castiello, Maria Luisa Catalano,
Flaviana Cattaneo, Sara Cavalleri, Vincenza
Ciancio, Daniele Cicero, Francesco Colosimo,**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Giuseppina D'Agostino, Daniela Irene D'Alfonso,
Grazia D'Amico, Isabella De Pascalis, Rosalba
de Pinto, Caterina Di Dio, Maria Rosaria Di
Lorenzo, Maria Roberta Fellingine, Sabrina
Fenaroli, Andrea Franci, Francesca Gambarelli,
Nicoletta Gherardi, Elena Giupponi, Adele La
Rosa, Anna Rita Lanciano, Marianna Lanzillotta,
Giampiero Licari, Lia Lo Brutto, Monica Lo Re,
Orietta Locatelli, Ilaria Lombardi, Maria
Rosaria Lunati, Massimo Mansi, Giuseppa Linda
Manzo, Cesarina Mapelli, Antonia Marchetti,
Antonina Palmina Maringoni, Nicola Marino,
Cinzia Matta, Gisella Mazzola, Irene Mazzoleni,
Maria Luigia Mazzoleni, Carlo Meleca, Maria
Rosaria Napoli, Maria Cristina Noris, Nadia
Occhipinti, Maria Rosa Offredi, Paola Orlando,
Vitina Pace, Elena Pagani, Rita Pagani, Rita
Lavinia Pagani, Gianfranco Pedrali, Lorena
Pelizzoli, Rosanna Pennisi, Antonella Pisoni,
Vitalba Maria Pulizzi, Vincenzo Quercia,
Mirella Ranza, Emanuela Ricci, Paola Riolo,
Emiliana Rodari, Maria Roncelli, Monia Russo,
Palmira Virginia Scarpini, Monica Signorelli,
Maria Nicoletta Simone, Noemi Sorosina, Agata
Maria Scuderi, Silvana Taietti, Rita Tallarico,
Fabiola Maria Luisa Ubiali, Anna Maria Viganò,
Rosalba Virga e Valeria Maria Zuccali,
rappresentati, domiciliati e difesi dagli



avv.ti Fabrizio Gamba e Luciano Della Vite, da Bergamo, alla via Longo, 8/c, come da procura in calce al ricorso;

Ricorrenti

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Brescia, Via S. Caterina n. 6, ha domicilio legale;

Resistente

Causa chiusa a sentenza il **9.06.2011**

C O N C L U S I O N I

Ricorrenti:

Come da ricorso depositato in data 6.07.2009

Resistente:

Come da memoria depositata in data 04.02.2010

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

L'eccezione è senz'altro fondata, non avendo i ricorrenti prodotto, diversi ed anteriori, atti interruttivi.


Il Ministero dell'Istruzione va dunque condannato a corrispondere ai ricorrenti, come sopra individuati, le differenze retributive maturate a titolo di scatti di anzianità, cumulando tra di loro i diversi periodi lavorati e con decorrenza dal 23 ottobre 2003.

Le somme spettanti ai ricorrenti vanno maggiorate unicamente degli interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo, operando nel settore del pubblico impiego l'art.22, comma 36, della l.724/94.

Motivi di equità tenuto conto della parziale e reciproca soccombenza delle parti, nonché della novità della questione trattata (in ordine alla quale sussistono pure orientamenti di merito difformi da quello qui adottato), inducono a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.

p.q.m.

Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, così provvede:
dichiara la nullità del ricorso con riferimento alle domande proposte dai ricorrenti non docenti (personale amministrativo ATA), nonché alle



domande proposte dai ricorrenti docenti e immessi
in ruolo;

accerta il diritto dei restanti ricorrenti docenti
e che hanno prestato supplenze annuali, al
trattamento economico spettante al personale di
ruolo in funzione degli scatti di anzianità
maturati, nei limiti della prescrizione
quinquennale;

rigetta per il resto il ricorso;

dichiara interamente compensate tra le parti le
spese.

Bergamo, 9-6-2011

Il giudice - g.l.

IL GIUDICE DEL LAVORO

(Dott.ssa Giuseppina FINAZZI)

IL CANCELLIERE

-A. Walter Domenighini-

Depositato in cancelleria

oggi, 13 GIU. 2011

IL CANCELLIERE

-A. Walter Domenighini-